

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO (CAMPO DA TENNIS) TRA ARSAC E COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

PREMESSO CHE

1. L'ARSAC ha, tra le proprie finalità istituzionali, la promozione dello sviluppo turistico e sportivo sul territorio regionale, nonché la valorizzazione di infrastrutture e luoghi di interesse collettivo.
2. Con nota prot. n. 6985 del 07/04/2025, protocollata in ARSAC al n. 5559 del 08/04/2025, il Comune di San Giovanni in Fiore (CS) ha avanzato richiesta di utilizzo a titolo gratuito dell'impianto sportivo adibito a campo da tennis, di proprietà dell'ARSAC, sito in località Lorica nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS).
 - Tale richiesta è motivata dalla volontà di valorizzare ulteriormente il comprensorio turistico di Lorica, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana in atto nelle aree del lungolago e in quelle limitrofe, e di promuovere la fruizione sportivo-ricreativa del bene da parte di residenti e turisti.
3. L'ARSAC, riconoscendo l'importanza di un uso pubblico e continuativo dell'impianto in coerenza con i propri obiettivi di sviluppo territoriale e promozione, ha espresso parere favorevole alla messa a disposizione del campo da tennis, a condizione che il Comune ne curi la manutenzione ordinaria, sostenga le utenze e ne garantisca la fruizione collettiva.
4. Entrambe le Amministrazioni condividono l'interesse a realizzare un progetto di cooperazione istituzionale che favorisca l'attrattività turistica, la pratica sportiva e il benessere della comunità locale, in assenza di finalità lucrative.
5. In considerazione della natura pubblico-pubblica del rapporto e della finalità non commerciale dell'Accordo, la collaborazione si pone al di fuori dell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e viene disciplinata ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per regolare lo svolgimento di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la gestione sotto forma di collaborazione dell'impianto sportivo, sito in località Lorica nel Comune di San Giovanni in F. (CS) e di proprietà dell'ARSAC, con il Comune di San Giovanni in F. (CS), catastalmente individuato al foglio 22 particella 256 di ha 00.47.80, costituito da campo da tennis, affinché quest'ultimo ne curi la gestione, la manutenzione ordinaria e la valorizzazione in ambito sportivo e turistico.
2. L'impianto sportivo è affidato al Comune nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Comune.

ARTICOLO 2

Finalità di Interesse Comune

1. La gestione dell'Impianto da parte del Comune di San Giovanni in F. (CS) risponde alla finalità pubblica di potenziare l'offerta ricreativa e sportiva, nonché di incentivare la frequentazione turistica del comprensorio in cui esso ricade.
2. L'Accordo persegue un interesse comune a entrambe le Amministrazioni, in quanto l'ARSAC conserva la proprietà del bene e ne vede valorizzate le potenzialità, mentre il Comune integra tale struttura nei propri progetti di sviluppo locale.

ARTICOLO 3

Durata

1. La durata del presente Accordo è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
2. Le parti potranno valutare un eventuale rinnovo o proroga, mediante apposito atto scritto, qualora permanga l'interesse pubblico e la funzionalità dell'Impianto.

ARTICOLO 4

Gestione dell'Impianto da parte del Comune

1. L'ARSAC affida l'Impianto nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2.
2. Il Comune si assume l'onere:
 - di gestire l'impianto con proprio personale e propri mezzi;
 - di sostenere le spese di manutenzione ordinaria (tappeto di gioco, pulizia, piccole riparazioni, sostituzione reti, illuminazione base, ecc.);
 - di sostenere i costi delle utenze (acqua, energia elettrica, ecc.);
 - di sostenere le spese di gestione (organizzazione di eventi, promozione, piccola cartellonistica, ecc.).
3. L'eventuale manutenzione straordinaria dell'Impianto rimane di competenza dell'ARSAC salvo il caso in cui si rendesse necessaria per un utilizzo improprio o negligente da parte del Comune o dei suoi incaricati.

ARTICOLO 5

Modalità di Gestione e Valorizzazione

1. Il Comune si impegna a garantire la fruizione pubblica dell'Impianto, definendo orari e modalità di accesso mediante apposito regolamento comunale o disciplinare d'uso, tenendo conto delle esigenze di utenti e turisti, specificando che eventuali introiti andranno a contribuire alla manutenzione ordinaria dell'impianto.
2. Le attività sportive e ricreative all'interno dell'Impianto devono essere conformi alla destinazione d'uso (campo da tennis) e rispettare le vigenti norme di sicurezza e di igiene.
3. Il Comune può organizzare o autorizzare manifestazioni, tornei, iniziative promozionali, purché coerenti con la natura sportiva dell'Impianto e il suo ruolo di polo attrattivo in ambito turistico.

ARTICOLO 6

Manutenzione e Interventi Migliorativi

1. Il Comune provvede, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell'Impianto, mantenendolo in buono stato d'uso e di decoro.
2. Qualora il Comune intenda eseguire interventi migliorativi o di adeguamento (compresi eventuali interventi di manutenzione straordinaria che ritenesse opportuno sostenere), dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'ARSAC, specificando natura, finalità e impatto delle opere.

3. Tali interventi, una volta realizzati, diverranno parte integrante dell'Impianto senza possibilità di rimozione, salvo diverso Accordo tra le parti.

ARTICOLO 7

Responsabilità e Copertura Assicurativa

1. Durante il periodo di utilizzo, il Comune risponde per eventuali danni causati a terzi o all'Impianto da propri dipendenti, incaricati o utenti, salvo casi di forza maggiore o responsabilità riconducibile al Comune.
2. L'ARSAC è estraneo alla gestione operativa e all'organizzazione delle attività svolte presso l'Impianto, non potendo essere ritenuto responsabile di danni derivanti da fatti imputabili al Comune.
3. Il Comune è tenuto a stipulare, qualora la legge o i regolamenti lo prevedano, adeguate polizze assicurative (es. RCT/RCO) per coprire i rischi connessi all'uso dell'Impianto.

ARTICOLO 8

Risoluzione e Recesso

1. Le parti potranno recedere dal presente Accordo in ogni momento per motivi di interesse pubblico o per sopravvenute esigenze organizzative, previa comunicazione scritta all'ARSAC con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. In caso di grave inadempimento degli obblighi convenzionali da parte del Comune (come l'uso difforme, la mancata manutenzione, la chiusura ingiustificata dell'Impianto), l'ARSAC potrà dichiarare la risoluzione del presente Accordo, previa diffida scritta.
3. In caso di risoluzione o recesso, non sono dovuti risarcimenti o indennizzi, fatto salvo il ristoro di eventuali danni diretti e documentati subiti dalle parti.

ARTICOLO 9

Disciplina dei Dati Personali e Trasparenza

1. Le parti si impegnano a rispettare le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 – GDPR, D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) per le informazioni eventualmente trattate nell'ambito del presente Accordo.
2. Restano ferme le disposizioni sulla trasparenza amministrativa e sull'accesso agli atti, per quanto di competenza di ciascun ente.

ARTICOLO 10

Controversie

1. Le parti si impegnano a ricercare soluzioni bonarie in caso di controversie inerenti all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo.
2. Qualora non sia possibile raggiungere un Accordo amichevole, la competenza per le controversie sarà quella dell'Autorità Giudiziaria competente in base alla materia (amministrativa o ordinaria), secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 11

Rinvio Normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti, in particolare all'art. 15 della Legge n. 241/1990, nonché, per quanto compatibile, alle norme del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) in materia di cooperazione pubblico-pubblico.
2. Il presente Accordo è stabilito in coerenza con l'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice, in quanto non sussistono affidamenti a soggetti privati né finalità commerciali.

ARTICOLO 12

Disposizioni Finali e Firma

1. Il presente Accordo, composto di n. 12 articoli, è redatto in duplice originale, un esemplare per ciascuna parte.
2. Le parti dichiarano di aver preso visione e accettato integralmente i contenuti del presente Accordo.
3. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente, con spese a carico del Comune se dovute.

PER L'ARSAC

IL DIRETTORE GENERALE

IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

IL SINDACO